

STATUTO



dell'Associazione
Svizzera

Sottufficiali

Sezione

Lugano e Dintorni



Indice articoli

Art. 1 - Costituzione	3
Art. 2 - Scopi	3
Art. 3 - Membri	3
Art. 4 - Ammissioni.....	3
Art. 5 - Espulsione	3
Art. 6 - Dimissioni.....	3
Art. 7 - Soci Veterani e Veterani d'onore	4
Art. 8 - Soci Onorari	4
Art. 9 - Organi dell'associazione	4
Art. 10 - Assemblea Generale	4
Art. 11 - Trattande Assemblea Generale.....	4
Art. 12 - Compiti Assemblea Generale	4
Art. 13 - Votazioni in Assemblea Generale.....	4
Art. 14 - Il comitato.....	5
Art. 15 - Compiti Comitato	5
Art. 16 - Riunioni Comitato.....	5
Art. 17 - Commissioni Speciali.....	5
Art. 18 - Commissione di revisione	5
Art. 19 - Direttore tecnico.....	5
Art. 20 - Patrimonio Sociale	5
Art. 21 - Amministrazione sociale	6
Art. 22 - Soci morosi	6
Art. 23 - Spese Ordinarie	6
Art. 24 - Revisioni degli statuti	6
Art. 25 - Validità modifiche statuti	6
Art. 26 - Scioglimento della sezione	6
Art. 27 - Distribuzione Patrimonio Sociale	6
Art. 28 - Disposizioni Finali	7
Art. 29 - Validità statuto	7



Art. 1 - Costituzione

Sotto la denominazione "Associazione Svizzera Sottufficiali, Sezione di Lugano e Dintorni, si è costituita il 4 dicembre 1936, una sezione dell'Associazione Svizzera Sottufficiali (in seguito ASSU Lugano) ai sensi dell'articolo 60 del codice Civile Svizzero.

La sede dell'ASSU Lugano è presso il domicilio del Presidente in carica.

Art. 2 - Scopi

L'ASSU Lugano è apartitica, aconfessionale e indipendente. L'Associazione si impegna positivamente a sostenere la libertà, l'indipendenza e la volontà di difesa del nostro Paese.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- Sviluppare l'istruzione dei suoi membri fuori dal servizio,
- Migliorare e rinfrancare il prestigio del sottufficiale nella sua qualità di capo militare ed elemento essenziale nell'ambito dell'armata,
- Rinforzare lo spirito civico e il senso di responsabilità dei suoi membri, come cittadini,
- Agire nei propri ranghi e di fronte all'opinione pubblica a favore dello spirito militare svizzero.

Art. 3 - Membri

Ogni cittadino svizzero in possesso dei diritti civili che abbia raggiunto la maggior età, oppure assolto una scuola reclute, oppure passato l'età dei giovani tiratori, può essere membro dell'ASSU Lugano.

Le categorie sono così suddivise:

- Junior: Soci dai 15 anni compiuti fino all'inizio della Scuola Reclute o al più tardi fino a 19 anni.
- Attivi: Soci che hanno iniziato la Scuola Reclute o soci dai 20 anni compiuti fino a 59 anni.
- Veterani: Soci dai 60 anni compiuti.
- Veterani d'onore: Soci dai 70 anni compiuti e che per almeno 20 anni sono stati membri di una sezione ASSU.
- Soci onorari: I soci onorari vengono proposti dal Comitato all'Assemblea Generale. Vengono nominati soci onorari coloro che, con il loro impegno e tempo, hanno contribuito attivamente a portare valore aggiunto nell'Associazione e si sono resi particolarmente benemeriti.

Art. 4 - Ammissioni

Chi desidera fare parte dell'ASSU Lugano deve presentare domanda accettando l'adesione agli statuti.

L'ammissione può avvenire in ogni tempo e deve essere approvata dal Comitato della sezione.

Art. 5 - Espulsione

Per motivi gravi e in seguito a inchiesta esperita dal Comitato, il Comitato può rifiutare l'ammissione di un candidato o pronunciare l'espulsione immediata di un socio. Contro la decisione di espulsione è data facoltà di ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni al Comitato, in forma scritta al Presidente.

Art. 6 - Dimissioni

Le dimissioni, debitamente motivate, devono essere presentate per iscritto al Comitato.

Art. 7 - Soci Veterani e Veterani d'onore

I soci Veterani e Veterani d'onore sono automaticamente soci della "SUOV-Veteranenvereinigung".

Il Comitato della sezione offre agli stessi il distintivo di socio Veterano o socio Veterano d'onore.

Art. 8 - Soci Onorari

Possono essere nominati soci Onorari dell'ASSU Lugano gli ufficiali, i sottufficiali, i soldati, i non incorporati, i magistrati o altri cittadini svizzeri.

I soci onorari hanno alla Assemblea Generale gli stessi diritti delle altre categorie di soci.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato;
- c) La commissione di revisione;
- d) La commissione tecnica.

Art. 10 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è formata da tutti gli aderenti all'Associazione e si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il 31 gennaio o straordinariamente per iniziativa del Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei membri dell'ASSU Lugano.

L'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Art. 11 - Trattande Assemblea Generale

L'elenco delle trattande deve figurare nell'avviso di convocazione e spedito ai membri almeno otto giorni prima dell'Assemblea, riservato però il caso d'urgenza che deve essere approvato dai tre quarti dei soci presenti.

Art. 12 - Compiti Assemblea Generale

Di regola l'Assemblea Generale ordinaria:

- a) Approva i conti annuali;
- b) Delibera sul programma d'azione per l'anno entrante
- c) Nomina il Presidente, i membri di Comitato, i Revisori e le commissioni speciali.
- d) Delibera sulle proposte del Comitato
- e) Decide su tutti gli oggetti non espressamente riservati da altri organi dell'associazione.
- f) Proclama i soci onorari
- g) Fissa la tassa sociale

Art. 13 - Votazioni in Assemblea Generale

L'Assemblea Generale delibera a semplice maggioranza dei soci presenti, salvo i casi dove espressamente è previsto altrimenti.

Le nomine possono essere fatte a scrutinio segreto, se così richiesto dall'Assemblea.

In casi di parità decide il doppio voto del Presidente del giorno.

Art. 14 - Il comitato

Il Comitato rimane in carica per tre anni; il periodo di nomina corrisponde a quello del Comitato Centrale ASSU.

Il Comitato è composto da tre a undici membri, i quali sono sempre rieleggibili.

La carica di membro è obbligatoria almeno per un periodo di tre anni.

Ad eccezione del Presidente, nominato dall'assemblea, il Comitato si costituisce da sé. A dipendenza delle esigenze, il Comitato può istituire commissioni speciali.

Art. 15 - Compiti Comitato

Il Comitato è l'organo esecutivo, esso:

- a) Amministra la Sezione e la rappresenta di fronte a terzi;
- b) Designa nel proprio seno il Vice Presidente, l'Alfiere, il Direttore Tecnico, un segretario e un cassiere;
- c) Convoca le Assemblee almeno otto giorni prima e da esecuzione alle loro decisioni;
- d) E' intermediario fra la sezione e le altre Associazioni;
- e) Designa i delegati alle Assemblee.

Le deliberazioni del Comitato sezionale sono valide se è presente almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 16 - Riunioni Comitato

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno o su proposta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dalla presidenza.

Art. 17 - Commissioni Speciali

Per compiti determinati il Comitato potrà essere coadiuvato da speciali commissioni, nominate dal Comitato stesso.

Art. 18 - Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di due revisori e un supplente. L'Assemblea Generale dei soci nomina i revisori che stanno in carica per un periodo di due anni.

Art. 19 - Direttore tecnico

Il Direttore tecnico è responsabile della esecuzione del programma di lavoro federale obbligatorio e facoltativo.

Art. 20 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal fondo sociale e dal suo reddito;
- b) Dalle tasse sociali stabilite dall'Assemblea;
- c) Da contributi volontari.



Art. 21 - Amministrazione sociale

La Sezione risponde di fronte a terzi unicamente con il proprio patrimonio sociale.

Essa provvede all'incasso delle tasse sociali entro il 31 marzo di ogni anno.

I conti chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Soci morosi

I soci morosi saranno invitati al pagamento delle tasse. Trascorso il secondo anno senza che abbiano adempiuto ai loro obblighi, l'Assemblea può decretare la radiazione dalla Sezione.

Art. 23 - Spese Ordinarie

Le spese ordinarie sono:

- a) Spese d'amministrazione;
- b) Contributi annui alle Associazioni mantello;
- c) Ricompense e sovvenzioni per lavori, conferenze, esercizi, corsi, rappresentanze, onoranze, ecc. preventivamente approvate all'Assemblea e in casi di urgenza dal Comitato.

Il comitato ha facoltà di disporre annualmente sino alla somma di CHF 2'000.- (duemila) come credito libero.

Art. 24 - Revisioni degli statuti

Le proposte per la revisione dello statuto devono essere presentate al Comitato entro il 31 dicembre.

Il tenore delle modifiche proposte deve essere messo a disposizione di tutti i soci almeno due settimane prima della riunione dell'Assemblea, convocata per deliberare sulle medesime.

Art. 25 - Validità modifiche statuti

Lo statuto e le decisioni sulla revisione dello statuto saranno valide solo se approvate col voto di almeno due terzi dei soci presenti, riservata l'approvazione delle Associazioni mantello.

Art. 26 - Scioglimento della sezione

Lo scioglimento della sezione può essere proposto da un quinto dei soci e dal Comitato.

Lo scioglimento della sezione non può essere deciso che da un'Assemblea Generale espressamente convocata per deliberare in merito.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea Generale di scioglimento deve essere spedito a tutti i soci almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea.

La decisione di scioglimento non è valida se non è accolta da almeno tre quarti dei presenti.

Art. 27 - Distribuzione Patrimonio Sociale

In caso di scioglimento il patrimonio sociale viene amministrato dal Comitato Centrale, il quale s'impegna a rendere la somma depositata qualora l'Associazione venga ricreata.

Art. 28 - Disposizioni Finali

Nei casi non previsti dal presente statuto, valgono le disposizioni dello statuto federale dell'ASSU e in seguito quelle del Codice delle obbligazioni.

Art. 29 - Validità statuto

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 20 gennaio 2017, abroga quello del 21 gennaio 1978 ed entra in vigore appena ottenuta l'approvazione del Comitato Cantonale e del Centrale ASSU.